

FORFETTARI: CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ 2020

STIPENDI E PENSIONI OLTRE I 30 MILA EURO

Il Ministero dell'Economia ha ufficialmente escluso l'applicazione posticipata al 2021 della causa di esclusione sul cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro reintrodotta per il regime forfettario dalla legge di Bilancio.

Poiché le modifiche apportate non impongono alcun adempimento immediato, bensì la sola verifica dell'eventuale superamento, secondo il Mef non è ravvisabile alcun contrasto con lo Statuto del contribuente e pertanto non è applicabile la linea interpretativa a favore della fuoriuscita soltanto dall'anno successivo.

In realtà, esisteva comunque un precedente del 2016, quando a riguardo di un precedente divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oltre i 30mila euro, era stata già fissata l'applicazione immediata senza possibilità di un anno sabbatico.

FATTURA IMMEDIATA O CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con l'avvio generalizzato – dal 1° gennaio 2020 – dell'emissione dello scontrino con modalità telematiche, i contribuenti in regime forfettario non sono rientrati tra i soggetti esclusi. Pertanto, pur rimanendo esonerati dall'emissione della fattura elettronica (anche se è prevista una riduzione dei termini dell'accertamento per chi sceglie di emetterla), dal 1° gennaio 2020 sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi incassati, come tutti gli altri soggetti obbligati, tramite Registratore Telematico o Portale Corrispettivi sul sito Agenzia Entrate.

L'Agenzia ha in proposito confermato che è possibile, in presenza di incassi in locali aperti al pubblico oppure nell'abitazione del cliente, sostituire la procedura di memorizzazione dello scontrino con l'emissione di una fattura.

Per escludere l'emissione del documento commerciale e del conseguente invio dello scontrino con modalità telematiche, il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura "immediata", ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

Per i contribuenti forfettari, dunque, basterà emettere entro 12 giorni una fattura "tradizionale" cartacea, con evidente facilitazione e risparmio rispetto al Registratore Telematico.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Un altro chiarimento dei giorni scorsi riguarda la non concorrenza delle indennità di maternità al calcolo dei ricavi/compensi annui pari a massimo 65.000 euro, ai fini della permanenza nel regime forfettario (stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti).

Ricordiamo in proposito che alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito da appositi decreti ministeriali.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
e-mail fiscale@acaweb.it

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Contabilit  e assistenza fiscale

Data di creazione

12 Febbraio 2020